Ottobre
2026

[Professionista HDI]

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale e Spese di Progettazione

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

PROFESSIONISTA HDI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI 2
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio 4
2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione 4
2.3 – Regolazione Premio 4
2.4 – Recesso in caso di Sinistro 4
2.5 – Modifiche dell'Assicurazione 5
2.6 – Altre Assicurazioni 5
2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati 5
2.8 – Aggravamento del Rischio 5
2.9 – Diminuzione del Rischio 5
2.10 – Oneri fiscali 5
2.11 – Rinvio alle norme di legge 5
2.12 – Foro competente 5
2.13 – Assicurazione per conto altrui 5
2.14 – Recesso da Polizze concluse a distanza 5
2.15 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 5
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 6
3.1 – Persone non considerate terzi 6
3.2 – Estensione territoriale 6
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA TIPOLOGIA PROFESSIONISTA: A – AREA TECNICA 7
4.1 – Condizioni di operatività 7
4.2 – Oggetto dell'Assicurazione 7
4.3 – Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti 8
4.4 – Esclusioni 8
4.5 – Garanzie facoltative 9
4.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 11
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA TIPOLOGIA PROFESSIONISTA: B - AREA ECONOMICA E GIURIDICA 14
5.1 – Condizioni di operatività 14
5.2 – Oggetto dell'Assicurazione 14
5.3 – Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti 14
5.4 – Esclusioni 17
5.5 – Garanzie facoltative 18
5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 21
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA TIPOLOGIA 23
RC SPESE DI PROGETTAZIONE 23
6.1 – Condizioni di operatività 23
6.2 – Oggetto dell'Assicurazione 23
6.3 – Esclusioni 24
6.4 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie 24
7. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 25
7.1 – Norme valide per tutte le tipologie 25
7.2 – Norme valide per la tipologia "RC Spese di Progettazione" 25
ALLEGATI 26
ALLEGATO 1 – Catalogo Attività Professionali 26
ALLEGATO 2 – Scaglioni di Fatturato 26

Documento aggiornato a ottobre 2026

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Collaudatore: il singolo libero Professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Direttore dei Lavori: il singolo libero Professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.

Fatto Noto: qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato.

Fatturato: Introiti complessivi annui del Professionista (intendendosi per Introiti quelli dichiarati ai fini I.V.A. al netto dell'I.V.A. e della cessione di beni).

Franchigia: parte di danno a carico dell'Assicurato.

Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Introiti: si intendono gli Introiti dichiarati ai fini IVA al netto dell'IVA e delle cessioni di beni.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico, risarcibile ai termini di Polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a Cose.

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Progettista: il singolo libero Professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predisponga un progetto relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative.

Retroattività: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del periodo di Assicurazione indicata in Polizza. La Società riterrà valide le richieste di Risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciati per la prima volta in corso di validità dell'Assicurazione in conseguenza di atti illeciti perpetrati entro il periodo di Retroattività indicato nelle condizioni di Polizza.
Nessuna copertura assicurativa viene prestata per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della Polizza presso un'associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal Contraente.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dalla Polizza.

Rischio: probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Sinistro: la richiesta scritta di Risarcimento danni di terzi per la quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Tipologia:
- **"Professionista":** Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale dedicata ai professionisti delle attività professionali elencate all'Allegato 1;
- **"RC Spese di Progettazione":** Assicurazione per la Responsabilità Civile relativa ai costi derivanti dalle spese di progettazione.

Relativamente all'Assicurazione RC Spese di Progettazione

Legge Quadro: la ex legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

Maggiori Costi: la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbero dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Nuove Spese di Progettazione: gli oneri di riprogettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuto dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la riprogettazione ad altri progettisti anziché al Progettista originariamente incaricato.

Stazione Appaltante: i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della ex legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.
L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione

2.2.1. Tipologia "Professionista"

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

2.2.2. Tipologia "RC Spese di Progettazione".

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Non è previsto tacito rinnovo.

2.3 – Regolazione Premio

2.3.1. Tipologia "Professionista" (ad eccezione del Magistrato)

Il Premio è convenuto ed anticipato sulla base del Fatturato relativo alla ultima chiusura di esercizio indicato in Polizza.
Entro 30 gg dalla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o minor periodo, il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Impresa, il nuovo Fatturato riferito all'ultima chiusura di esercizio precedente la scadenza annuale di Polizza e si procederà come segue.
Nel caso in cui il nuovo dato relativo al Fatturato sia:

1) inferiore o uguale a quello dichiarato in Polizza non si procederà a nessuna regolazione del Premio e il Premio di Polizza si riterrà comunque acquisito come Premio minimo;
2) maggiore di quello dichiarato in Polizza ma rientrante, comunque, nella fascia di Fatturato indicata in Polizza non si procederà a nessuna regolazione Premio;
3) maggiore di quello dichiarato in Polizza e rientrante in una fascia diversa rispetto a quello riportata in Polizza e all'interno di una fascia diversa tra quelle riportate nell'Allegato 2, il Contraente / Assicurato ai sensi dell'art. "2.8 – Aggravamento del Rischio", si obbliga:
   a) al pagamento del conguaglio sul Premio anticipato mediante appendice di regolazione del Premio riportante l'importo da incassare pari alla differenza tra il Premio pagato ed il nuovo Premio ottenuto applicando al Premio anticipato il coefficiente calcolato mettendo in rapporto il Fatturato a consuntivo con il limite superiore della fascia di Fatturato dichiarata in Polizza.
      A titolo esemplificativo:
      Polizza in corso: Fatturato esercizio precedente: 35.000,00, Fascia di appartenenza: 30.001,00 – 50.000,00, Premio pagato: Euro 500,00
      Fatturato a consuntivo: Euro 60.000,00 (maggiore o uguale ad Euro 50.001,00)
      Premio di regolazione: (500,00 x 60.000,00/50.000,00) – 500,00 = 100,00 Euro
      Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 (quindici giorni) successivi alla emissione della relativa appendice.
   b) a sostituire il contratto entro 60 gg per la nuova annualità prendendo come riferimento la nuova fascia di Fatturato dichiarata in fase di regolazione Premio. Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo Premio di Polizza, il contratto si intenderà cessato con il termine del periodo assicurativo in corso.
4) maggiore di quello dichiarato in Polizza e rientrante nell'ultima fascia di cui all'Allegato 2, fermi gli obblighi di cui la precedente punto 3) lettera a), la Società si riserva di valutare le condizioni dell'eventuale rinnovo o di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale.

2.3.2 Tipologia "RC Spese di Progettazione"

Il Premio è convenuto ed anticipato sulla base del Valore dell'opera assicurato, ed è indicato in Polizza all'atto della sottoscrizione ***rimanendo comunque acquisito come Premio minimo stabilito in Polizza.*** Il Contraente, entro 30 giorni dalla fine del contratto di Assicurazione, deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione del Valore dell'opera definitivo.
Nel caso in cui il nuovo valore dichiarato sia superiore a quello indicato in Polizza, la Società, sulla scorta della comunicazione pervenuta dal Contraente di variazione in aumento, procede alla regolazione del Premio mediante appendice riportante l'importo da incassare.

2.4 – Recesso in caso di Sinistro

2.4.1. Tipologia "Professionista"

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di Recesso per Sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di Premio al netto delle imposte relative al periodo di Rischio non corso.
L'eventuale pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.4.2. Tipologia "RC Spese di Progettazione"
Non si applica alcuna disdetta in caso di Sinistro.

2.5 – Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.6 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.

2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati
Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.8 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.9 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.10 – Oneri fiscali
Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.11 – Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.12 – Foro competente
Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

2.13 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.14 – Recesso da Polizze concluse a distanza
In caso di vendita a distanza, il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro il termine di 14 giorni:
1. dalla data di conclusione della Polizza;
oppure
2. dalla data di ricezione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni precontrattuali se successiva a quella di conclusione della Polizza.
Il diritto di Recesso non può essere esercitato se, entro tale termine:
- si verifica il Sinistro, in caso di Polizza obbligatoria;
- il Contraente richiede la liquidazione del Sinistro negli altri casi.

Per esercitare il Recesso, il Contraente sceglie una delle seguenti modalità:
- invia una raccomandata A/R indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi 25 – 00144 Roma;
- scrive una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it;
- utilizza l'apposita funzione di Recesso disponibile sulla piattaforma online dell'Intermediario, se la Polizza è stata conclusa online;
- telefona al numero telefonico messo a disposizione dall'Intermediario, se la Polizza è stata sottoscritta telefonicamente.

La Società, *entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso*, rimborsa al Contraente il Premio *al netto dell'imposta.*

2.15 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

3.1 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) *le persone cui compete la qualifica di Assicurato;*
b) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.*

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, non sono considerati terzi:

d) *il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla precedente lettera b);*
e) *le società e/o persone giuridiche in cui l'Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.*

3.2 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA TIPOLOGIA PROFESSIONISTA: A – AREA TECNICA

(la tipologia Professionista: A - Area Tecnica è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

4.1 – Condizioni di operatività

(specifiche per l'Area Tecnica)

4.1.1. Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

4.1.2. Inizio e termine della garanzia

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di Risarcimento per danno a loro imputabile.

a) Inizio della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della Polizza.

b) Termine della garanzia
L'Assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della Polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione della presente Assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.

c) Sostituzione di altra Polizza di assicurazioni
Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra, senza soluzione di continuità, con la medesima Società e per lo stesso Rischio, l'Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente dalla Polizza sostituita, interrompendone gli effetti di retroattività e di massimali superiori.

4.1.3. Cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurato perde ogni diritto derivantegli dalla presente Polizza nei casi di:

a) *dolo dell'Assicurato stesso;*
b) *sospensione o radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, ove previsto;*
c) *morte dell'Assicurato.*

4.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

4.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per:

a) morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'esercizio dell'attività professionale di Progettista e/o Direttore dei Lavori nonché Collaudatore descritta in Polizza, relativamente a costruzioni rurali, industriali, civili, impianti di servizi generali interni a stabilimenti od a costruzioni civili, impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane, artistiche e decorative, svolta nei termini delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
b) Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in Polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
c) danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti;
d) consulenze tecniche giudiziali, stragiudiziali e catastali;
e) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L'Assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in Polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale.

L'Assicurazione comprende altresì i danni da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza. *Questa estensione è prestata con un sottolimite pari al 10% del massimale con il limite di Euro 50.000,00.*

L'Assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, il massimale di Polizza si intende ridotto ad 1/3 con il massimo di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00.

Qualora il contratto fosse stipulato da uno Studio Associato, si conviene che per Assicurato si intendono lo Studio Professionale Associato o la Società fra Professionisti ove ammessa secondo la Legge italiana, indicati quale Contraente e, limitatamente all'attività prestata per conto del Contraente, qualsiasi Socio, associato e prestatore di lavoro passato, presente e futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purché iscritti al relativo Albo Professionale, ove previsto, istituito ai sensi di Legge e non sospesi per qualunque causa dall'esercizio della professione.
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per Sinistro e per periodo di Assicurazione il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente o l'Assicurato o tra loro.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nello stesso periodo.

4.3 – Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti

Valide quando l'Assicurazione sia riferita ad una o più delle attività e dei rischi sottoindicati.

1) Geometra, Ingegnere, Architetto e Perito industriale edile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **anche** di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano, di seguito indicate:

a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) i danni derivanti dall'attività di amministratore di stabili condominiali, *con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno;*
c) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall'art. 7 del D.M. 37/2008, *con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno;*
d) visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all'Assicurato da Istituti di credito e società finanziarie per mutui o finanziamenti, *con il limite di massimale di Euro 30.000,00 per Sinistro e per anno ed una Franchigia pari ad Euro 1.500,00*;
e) errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate ai Clienti terzi, *con il limite di massimale di Euro 25.000,00 per Sinistro e per anno;*
f) consulenza fiscale personalizzata al contribuente, gestione delle pratiche per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico, redazione e gestione di contratti di locazione; compilazione studi di settore, bollettini ICI/IMU e dichiarazioni di successione; compilazione di dichiarazioni dei redditi Modello 730, Modello unico, RED e ISEE;
g) "certificazione energetica" prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall'ordinamento professionale a cui l'Assicurato è iscritto.
La presente estensione di garanzia non vale se l'attività di certificazione energetica viene svolta senza l'abilitazione prevista dalle Leggi e regolamenti, anche regionali, in vigore e nelle modalità / termini previsti dalle stesse.
Questa Garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

2) Perito Industriale (esclusi specialisti in Edilizia, Costruzioni Aeronautiche e Industria Mineraria)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **esclusivamente** di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano, di seguito indicate:

a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall'art. 7 del D.M. 37/2008, *con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno.*

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni", l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali derivanti e/o conseguenti ad attività di Progettista, direttore lavori e/o Collaudatore previste alla lettera a) dell'art. "4.2 – Oggetto dell'Assicurazione", salvo quanto previsto alla lettera b) della presente condizione.

3) Dottore agronomo, Agrotecnico, Perito Agrario e Dottore Forestale

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **anche** di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano, di seguito indicate:

a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) certificazione di conformità e rispondenza degli impianti come previsto dall'art. 7 del D.M. 37/2008, *con il limite di massimale di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno;*
c) visure ipotecarie o catastali e perizie immobiliari affidate all'Assicurato da Istituti di credito e società finanziarie per mutui o finanziamenti, *con il limite di massimale di Euro 30.000,00 per Sinistro e per anno ed una Franchigia pari ad Euro 1.500,00;*
d) errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e DIA (denuncia inizio attività) per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate ai Clienti terzi, *con il limite di massimale di Euro 25.000,00 per Sinistro e per anno;*
e) "certificazione energetica" prevista dal D.L. 192/2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 e successive modificazioni ed integrazioni purché tale attività sia prevista anche dall'ordinamento professionale a cui l'Assicurato è iscritto.
La presente estensione di garanzia non vale se l'attività di certificazione energetica viene svolta senza l'abilitazione prevista dalle Leggi e regolamenti, anche regionali, in vigore e nelle modalità / termini previsti dalle stesse.
Questa Garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni", l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali:

a) *derivanti e/o conseguenti alla ricerca genetica su piante e animali domestici al fine dell'incremento produttivo, dell'ottenimento di nuove varietà e razze meglio resistenti alle malattie, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie bio-ingegneristiche;*
b) *derivanti e/o conseguenti a controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro trasformazione nelle varie filiere agroalimentari;*
c) *derivanti da attività di tracciamento di strade, acquedotti e fognature.*

4.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

L'Assicurazione non vale:

a) *se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in Polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale, ove previsto;*
b) *per le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina e incendio;*
c) *per le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco in società o enti;*

d) *per le Perdite Patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
e) *per le Perdite Patrimoniali conseguenti a interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
f) *per le Perdite Patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;*
g) *per le Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;*
h) *per le Perdite Patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date, nonché per i danni derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;*
i) *per le Perdite Patrimoniali conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;*
j) *per le Perdite Patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto legislativo n. 626 del 1994) e del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;*
k) *in caso di dolo dell'Assicurato;*
l) *per la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.*
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
m) *relativamente agli stabilimenti industriali, per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione e/o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività industriale svolta nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;*
n) *se i lavori progettati (o diretti, oppure progettati e diretti) non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;*
o) *se i lavori sono eseguiti da impresa dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;*
p) *per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente Polizza;*
q) *per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori nonché a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
r) *per i danni da furto e a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;*
s) *per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;*
t) *per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;*
u) *per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
v) *derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.*

L'Assicurazione R.C.T. non vale inoltre:
w) *per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e alle colture e alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso od alle necessità cui sono destinate;*
x) *per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;*
y) *per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi:*
   - *Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Legge n. 109 del 1994) e successive modifiche;*
   - *Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996 ed ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche;*
z) *per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;*
aa) *per i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, intendendosi per ultimazione dei lavori il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:*
   - *sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;*
   - *consegna anche provvisoria delle opere al committente;*
   - *uso delle opere secondo destinazione;*

bb) *per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in Polizza.

4.5 – Garanzie facoltative
(valide e operanti se richiamate in Polizza)

4.5.1. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio *dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.*
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

4.5.2. A – Postuma Decennale

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera aa), l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori ed *entro 10 anni* dalla data di compimento di ogni singola opera.

4.5.3. B – Danno alle opere

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera w), l'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione da uno dei seguenti eventi:

a) rovina totale o parziale delle opere;
b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità e/o utilizzo dell'opera.

Questa Garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 2.600,00.
Si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti precedentemente o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

4.5.4. C – Errata interpretazione di norme urbanistiche

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera x), l'Assicurazione vale per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per responsabilità derivanti da errori di calcolo di volumi urbanistici o errate interpretazioni di normative urbanistiche, norme, regolamenti o prescrizioni edilizie. *Tale estensione è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 2.600,00.*

L'Assicurazione non vale:

a) *se l'esecuzione dell'opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;*
b) *se l'opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.*

Restano in ogni caso escluse le Perdite Patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

4.5.5. D – Gravi difetti nelle opere

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera w), l'Assicurazione vale per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale è destinata, *escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti. Tale estensione è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 2.600,00.*

L'Assicurazione non vale:

a) *se l'esecuzione dell'opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;*
b) *se l'opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.*

Restano in ogni caso escluse le Perdite Patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

4.5.6. E – Responsabilità Civile derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex 494/96)

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera y), l'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di:

- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

così come rispettivamente definiti nell'art. 3.2 lettere c), e), f), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.
Resta inteso e convenuto che *sono esclusi i danni derivanti da inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex decreto legislativo n. 626 del 1994) nonché al Decreto Legislativo 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.*
Si conviene tra le Parti che non costituisce comunque motivo di decadenza dal diritto al Risarcimento l'inosservanza degli obblighi derivanti dai decreti legislativi in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti e *purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.*
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

4.5.7. F – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex 626/94)

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera y), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose nonché, a parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni", lettera j), per le Perdite Patrimoniali, derivante dallo svolgimento

dell'attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche.

L'Assicurazione non vale:

- *per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;*
- *per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall'Assicurato;*
- *per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;*
- *per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.*

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

4.5.8. G – Responsabilità Civile derivante dall'applicazione del D. Lgs. n. 196 del 2003

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera j), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; *rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dell'Assicurato stesso.*
Tale estensione è prestata con uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 26.000,00.

4.5.9. H – Proprietà dei locali

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera bb), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, *con esclusione dei danni derivanti:*

a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
b) da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
c) alle opere e Cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
d) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il Risarcimento viene corrisposto con una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun Sinistro.

4.5.10. I – Danni alle colture, prodotti agricoli e animali

A parziale deroga dell'art. "4.4 – Esclusioni" lettera w), l'Assicurazione è operante anche per i danni alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 2.600,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

4.5.11. L – Retroattività a 5 anni

A parziale deroga dell'art. "4.1.2. Inizio e termine della garanzia" lettera a), l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere *nei 5 anni precedenti la stipulazione del contratto.*

4.5.12. DL – Limitazione alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori

A parziale deroga dell'art. "4.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" la copertura assicurativa si intende limitata alla sola attività professionale di Direttore dei Lavori.

4.5.13. PR – Limitazione alla sola attività professionale di Progettista

A parziale deroga dell'art. "4.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" la copertura assicurativa si intende limitata alla sola attività professionale di Progettista.

4.5.14. FR – Franchigia frontale

Fermi ed invariati i casi in cui siano previste in Polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo Sinistro, espressamente indicato in Polizza (Franchigia).
Resta inteso che tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia R.C. professionale, restando escluse le casistiche di R.C. della conduzione e/o proprietà dei locali.

4.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per l'Area Tecnica.

Garanzie base

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Danni da interruzione attività	• *10% del massimale con il limite di Euro 50.000,00*	*===*
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	• *1/3 del massimale con il limite di Euro 100.000,00*	• *10% con minimo di Euro 500,00*

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - danni derivanti dall'attività di amministratore di stabili condominiali	• *Limite di massimale di Euro 100.000,00*	*===*
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - certificazione conformità e rispondenza impianti da art. 7 D.M. 37/08	• *Limite di massimale di Euro 100.000,00*	*===*
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari	• *Limite di massimale di Euro 30.000,00*	• *Euro 1.500,00*
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA	• *Limite di massimale di Euro 25.000,00*	*===*
Geometra, ingegnere, architetto e perito industriale edile - certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e successive modifiche e integrazioni	• *5% del massimale*	• *20% con minimo assoluto di Euro 500,00*
Perito industriale (esclusi specialisti in edilizia, costruzioni aeronautiche e industria mineraria) - certificazione conformità e rispondenza impianti da art. 7 D.M. 37/08	• *Limite di massimale di Euro 100.000,00*	*===*
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - certificazione conformità e rispondenza impianti da art. 7 D.M. 37/08	• *Limite di massimale di Euro 100.000,00*	*===*
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - visure ipotecarie, catastali, perizie immobiliari	• *Limite di massimale di Euro 30.000,00*	• *Euro 1.500,00*
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - errori nella redazione e/o ritardi nella trasmissione alle autorità competenti di SCIA	• *Limite di massimale di Euro 25.000,00*	*===*
Dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e dottore forestale - certificazione energetica da D.L. 192/05 modificato da D. Lgs. 311/06 e successive modifiche	• *5% del massimale*	• *20% con minimo assoluto di Euro 500,00*

Garanzie facoltative

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente	*===*	• *5%*
B - Danno alle opere	*===*	• *10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00*

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
C - Errata interpretazione di norme urbanistiche	*===*	• *10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00*
D - Gravi difetti nelle opere	*===*	• *10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00*
E - Responsabilità civile derivante dal D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 494/96)	• *5% del massimale*	• *10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00*
F - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex legge 626/94)	• *5% del massimale*	• *10% con minimo assoluto di Euro 1.500,00*
G- Responsabilità civile derivante dall'applicazione D. Lgs. 196/03	• *massimale di Euro 26.000*	• *15% con minimo assoluto di Euro 500,00*
H - Proprietà dei locali	*===*	• *Euro 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna*
I - Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali	• *5% del massimale*	• *10% con minimo assoluto di Euro 2.600,00*
FR – Franchigia Frontale	*===*	• *Somma indicata in Scheda di Polizza*

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA TIPOLOGIA PROFESSIONISTA: B - AREA ECONOMICA E GIURIDICA

(la tipologia Professionista: B - Area Economica e Giuridica a è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 – Condizioni di operatività

(specifiche per l'Area Economica e Giuridica)

5.1.1. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.

5.1.2. Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

5.1.3. Inizio e termine della garanzia

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di Risarcimento per danno a loro imputabile.

a) Inizio della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto della Polizza.

b) Termine della garanzia
L'Assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della Polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione della presente Assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.

c) Sostituzione di altra Polizza di assicurazioni
Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra, senza soluzione di continuità, con la medesima Società e per lo stesso Rischio, l'Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente dalla Polizza sostituita.

5.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

a) di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in Polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L'Assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.
L'Assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in Polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, ove previsto.
Qualora il contratto fosse stipulato da uno Studio Associato, si conviene che per Assicurato si intendono lo Studio Professionale Associato o la Società fra Professionisti ove ammessa secondo la Legge italiana, indicati quale Contraente e, limitatamente all'attività prestata per conto del Contraente, qualsiasi Socio, associato e prestatore di lavoro passato, presente e futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purché iscritti al relativo Albo Professionale, ove previsto, istituito ai sensi di Legge e non sospesi per qualunque causa dall'esercizio della professione.
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per Sinistro e per Periodo di Assicurazione, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.

L'Assicurazione:

1) di cui all'art. 5.2.1 lettera a) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. *Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3 con il massimo di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro e col minimo assoluto di Euro 500,00;*
2) *di cui all'art. 5.2.1 lettera b) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in Polizza per ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello Scoperto previsto al precedente punto 1).*

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

5.3 – Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti

Valide quando l'Assicurazione sia riferita ad uno dei rischi sottoindicati.

1) <u>Dottore commercialista, Ragioniere, Tributarista, Perito commerciale</u>
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte

nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria; *tale garanzia viene prestata nel limite di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con Scoperto 10% e minimo di Euro 2.600,00;*
b) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
c) invio telematico dei dati, *purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi e dai regolamenti che disciplinano tale operatività.*

La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

2) Notaio

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per **danni e Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
b) responsabilità inerente allo svolgimento del servizio cambiario.

L'Assicurazione viene prestata, per danni e Perdite Patrimoniali, fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza per ogni Sinistro e per ogni anno assicurativo.

La copertura si intende estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

Retroattività

A parziale deroga dell'art. "5.1.3. Inizio e Termine della garanzia", l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza che hanno generato il danno.

Tale garanzia non ha efficacia in relazione a fatti o eventi, noti all'Assicurato prima della stipula del presente contratto, che possano dar luogo a richieste di Risarcimento indennizzabili ai sensi di Polizza.

Proroga ultrattività decennale

A parziale deroga dell'art. "5.1.3. Inizio e Termine della garanzia", ed esclusivamente per gli assicurati che cessano l'attività professionale nel periodo di vigenza della presente Polizza, l'Assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di Risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione.

Tale operatività è valida per i **dieci anni successivi** e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

3) Consulente del lavoro

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) rappresentanza ed assistenza dei clienti innanzi alla Commissione Tributaria, sempreché lo stesso non svolga attività di Giudice Tributario e/o membro di Commissione Tributaria; *tale garanzia viene prestata nel limite di Euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con Scoperto 10% e minimo di Euro 2.600,00;*
b) attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;
c) invio telematico dei dati, *purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale operatività.*

4) Mediatore civile / Conciliatore

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per Perdite Patrimoniali, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) l'attività di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.
   Tale copertura vale per errori od omissioni dell'Assicurato o dei suoi ausiliari e preposti, commessi nell'esercizio delle suddette attività, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio di mediazione e conciliazione. *Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, un minimo di Euro 250,00 e massimo di Euro 25.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.*

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.20, l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

b) *responsabilità previste dall'art. 1762 c.c. "Contraente non nominato";*
c) *errori od omissioni nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1761 c.c.*

5) Amministratore Condominiale

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) committente di appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili amministrati;
b) stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
c) pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, *esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;*
d) incarichi di natura giudiziale;

e) gestione procedura sostituti di imposta.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.4 – Esclusioni", l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali:

f) *per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (Bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc.);*
g) *per danni derivanti da colpa grave;*
h) *derivanti all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione dei fabbricati da lui amministrati;*
i) *connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze).*

6) Magistrato

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi della Legge 13.04.1988 n. 117, per danni e Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività professionale, svolta sia individualmente che come componente di un organo giudiziario collegiale.
Nei casi previsti dagli artt. 2 n. 3 e 3 della Legge suddetta, ***l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza per Sinistro e per periodo assicurativo di un importo pari ad 1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) percepito dall'Assicurato al tempo in cui è proposta la domanda di Risarcimento.***
Per il Rischio della responsabilità civile derivante da fatti costituenti reato colposo (art. 13 Legge citata) ***l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo,*** indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

7) Centro Elaborazione Dati/ EDP (ad esclusione della produzione e concezione di programmi).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, per **Perdite Patrimoniali**, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) **acquisizione di dati**
L'attività di acquisizione di dati comprende la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi, ecc.) propri e di terzi, nonché le eventuali operazioni di codifica e controlli, con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi comprese la microfilmatura e la lettura ottica.
b) **elaborazione di dati.**
L'attività di elaborazione di dati comprende la gestione delle informazioni fornite da clienti o da terzi, mediante apparecchiature (elaboratori elettronici, terminali, ecc.) proprie, del cliente o di terzi, ovunque dislocate, utilizzando "software" proprio, del cliente o di terzi.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.4 – Esclusioni", l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali:

c) per *le attività di elaborazione dei dati, finalizzate al servizio bancario;*
d) *per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;*
e) *per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per il ritardo nella consegna dei documenti e nella registrazione o elaborazione dei dati;*
f) *per le spese di rifacimento, correzione o modifica dei programmi di elaborazione errati.*

Inoltre, l'Assicurazione non vale per la produzione e concezione di programmi.

8) Geologo

L'Assicurazione vale esclusivamente per l'attività prevista dalla Legge 03.02.1963 n. 112 integrata dalla Legge 25.07.1966 n. 616 e successive modifiche.
L'Assicurazione non vale inoltre:

a) *se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;*
b) *per i danni alle opere in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori;*
c) *per i danni da sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
d) *per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;*
e) *per i danni da furto e a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
f) *per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;*
g) *per i danni a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
h) *per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;*
i) *per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;*
j) *per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;*
k) *per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. "5.4 – Esclusioni".

9) Mediatore immobiliare

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare, per Perdite Patrimoniali, quale civilmente responsabile nell'esercizio delle attività, svolte nei termini delle Leggi e dei regolamenti che le disciplinano e fermo restando quanto esplicitamente escluso, di seguito indicate:

a) mediazioni relative a:
- compravendita di immobili e terreni anche con cessioni di quote Societarie;
- permute di immobili e terreni;

- locazione di immobili in genere;
- appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e terreni;
- compravendite, permute, affittanze di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, stime, perizie e valutazioni commerciali;
- stime, perizie e valutazioni commerciali a firma di mediatori immobiliari e/o mandatari iscritti nel ruolo di periti e degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura e/o negli elenchi dei Consulenti Tecnici dei Tribunali;

b) istruzione pratiche in materia di finanziamento.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.4 – Esclusioni" l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali:

c) *derivanti e/o conseguenti a rappresentanza di una delle due parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto;*
d) *derivanti e/o conseguenti a responsabilità previste dall'art. 1762 c.c.;*
e) *derivanti e/o conseguenti a concessione di fidejussione o prestazioni di garanzie per mutui e finanziamenti;*
f) *derivanti e/o conseguenti da responsabilità che l'Assicurato possa avere per attività di costruttore o come amministratore di società;*
g) *l'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;*
h) *derivanti da responsabilità che l'Assicurato possa avere per l'attività di costruttore e come amministratore di società di costruzione;*
i) *l'attività di mediazione diversa dalla mediazione immobiliare.*

10) <u>Mediatore creditizio</u>

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale di Agente in attività finanziaria e/o mediatore creditizio, svolta nei termini della Legge n. 108 del 1996 nonché del D.P.R. n.287 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "5.4 – Esclusioni", l'Assicurazione non vale per i danni o le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

a) *responsabilità previste dall'art. 1762 c.c. "Contraente non nominato";*
b) *attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile nei casi di violazione delle vigenti leggi;*
c) *fideiussioni;*
d) *erogazione diretta di finanziamenti in qualsiasi forma;*
e) *richieste di Risarcimento ed i maggiori costi sostenuti dai Clienti dalla mancata concessione di finanziamenti e/o mutui per contratti conclusi dall'Agente in attività finanziaria senza il preventivo avvallo da parte della Società mandante;*
f) *richieste di Risarcimento connesse o conseguenti a frode e/o atto doloso posto in essere dall'Assicurato;*
g) *richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;*
h) *richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, pertite finanziarie in genere che derivino dall'oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario.*

5.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

L'Assicurazione non vale per:

a) *le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;*
b) *le Perdite Patrimoniali derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);*
c) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;*
d) *le Perdite Patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;*
e) *le Perdite Patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;*
f) *le Perdite Patrimoniali che sono causa del provvedimento di sospensione dall'Albo Professionale comminato da parte degli Organi Competenti;*
g) *le Perdite Patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date;*
h) *i casi di dolo dell'Assicurato;*
i) *i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni di peso superiore ai 250 gr.;*
j) *i casi in cui, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in Polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;*
k) *a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile;*
   Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri (nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
l) *derivanti dal c.d. "Rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.*

Specificatamente per l'Amministratore di Condominio, l'Assicurazione non vale per chi amministra immobili non in condominio.

L'Assicurazione non vale inoltre per:

l) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;*
m) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare o di Giudice Tributario o di Arbitro;*
n) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti;*
o) *le Perdite Patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale istituiti con Legge 30.12.1991 n. 413;*
p) *le Perdite Patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche;*
q) *per i danni da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
r) *per i danni da responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche;*
s) *Visto di conformità;*
t) *Asseverazione studi di settore;*

salvo che tali coperture non vengano espressamente richiamate in Polizza.

5.5 – Garanzie facoltative

(valide e operanti se richiamate in Polizza)

5.5.1. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali ***sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.***

Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

5.5.2. A – Giudice tributario

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera m), l'Assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

5.5.3. B – Funzioni CAAF

A deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera o), l'Assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività esplicate nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale.

Resta in ogni caso esclusa l'attività di Direttore Tecnico o Responsabile del C.A.A.F.

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

5.5.4. C – Proroga ultrattività decennale

A parziale deroga dell'art. "5.1.3. Inizio e termine della garanzia" l'Assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, nel rispetto comunque dei termini di prescrizione previsti dalla legge ed ***a condizione che il Sinistro che ha provocato la denuncia si sia verificato nel periodo di efficacia della Polizza.***

5.5.5. D – Retroattività a 5 anni

A parziale deroga dell'art. "5.1.3. Inizio e termine della garanzia" l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere ***nei cinque anni precedenti la stipulazione del contratto.***

5.5.6. E – Funzione di Sindaco

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera l), l'Assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.

a) **Condizioni per l'estensione di garanzia**

L'efficacia di tale estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- ***che l'Assicurato abbia incluso negli Introiti dichiarati in Polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni;***
- ***che tali compensi non siano superiori al 35% del totale degli Introiti indicati in Polizza;***
- ***che tali funzioni siano svolte in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.***

b) **Limiti dell'estensione di garanzia**

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 ed il massimo di Euro 15.000,00 e nel sottolimite del 10% del massimale indicato in Polizza con il massimo di Euro 300.000,00 per Sinistro e per anno.

Fermo restando quanto sopra previsto, si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso **banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione e società finanziarie in genere**. In tal caso, ***l'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00, con sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza con il massimo di Euro 250.000,00 per Sinistro e per anno.***

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opera a secondo Rischio, quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza.

c) **Esclusioni**

Da tale estensione restano escluse:

- ***le richieste di Risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;***
- ***le richieste di Risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;***

- *le richieste di Risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell'Assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;*
- *le richieste di Risarcimento relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell'organo competente;*
- *le richieste di Risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).*

5.5.7. F – Funzioni pubbliche

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettere m) e n), l'Assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi gli incarichi di:

- curatore fallimentare;
- commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
- sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale);
- revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Provincie);
- custode giudiziario e delegato alle vendite.

sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Dalla presente garanzia si intendono comunque esclusi tutti i danni derivanti da eventuali incarichi rientranti nella Legge 7 gennaio 2026, n. 1 "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale", che il professionista dovesse assumere nello svolgimento della sua attività.

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

5.5.8. G – Funzioni di arbitro

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera m), l'Assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

5.5.9. H – Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi e su esplicito consenso della Società, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al doppio dell'ultima annualità di Premio e dell'eventuale saldo dovuto per la regolazione Premio prevista dall'art. "2.3 – Regolazione Premio", l'Assicurazione vale altresì, a parziale deroga dell'art. "5.1.3. Inizio e termine della garanzia", per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 5 anni dalla cessazione del contratto stesso.

L'eventuale proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi degli artt. "2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione" e "2.4 – Recesso in caso di Sinistro".

La massima esposizione della Società per l'intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nel quinquennio, non potrà superare 1/3 del massimale annuo stabilito in Polizza.

5.5.10. I – Responsabilità Civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera p), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, *purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dell'Assicurato stesso.*

L'Assicurazione si intende prestata con uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 25.000,00.

5.5.11. L – Proprietà dei locali

A parziale deroga degli art. "5.4 – Esclusioni" lettera q), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla **proprietà** dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, *con esclusione dei danni derivanti:*

a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
b) da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
c) alle opere e Cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;
d) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il Risarcimento viene corrisposto con una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun Sinistro.

5.5.12. M – Visto di conformità

L'Assicurazione è estesa anche ai rischi afferenti l'attività di assistenza fiscale ai sensi del D.M. n. 164 del 31/05/1999, del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009 e alle compensazioni Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. La garanzia è prestata *fino alla concorrenza di un massimale di Euro 3.000.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo* che costituisce autonoma copertura assicurativa valida per l'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni e che risulta adeguato al numero

di contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati. Recependo inoltre quanto previsto dal D.L. n. 50 del 24/04/2017 la copertura assicurativa è estesa anche per le compensazioni dei crediti IVA e dei crediti relativi alle imposte dirette, per importi superiori a 5.000,00 Euro.
La garanzia visto di conformità – visto leggero è operante anche per i rimborsi di cui all'art. 13 del D. Lgs. 175/14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7 – quater del D.L. 193/2016 convertito in legge n. 225 del 01/01/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che tale estensione di garanzia visto di conformità non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730 precompilati.
Tale garanzia è prestata ***previa detrazione di uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00***. Si dichiara inoltre che il Risarcimento verrà effettuato integralmente al contribuente/terzo danneggiato, ferma la facoltà della Società di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per il recupero dello Scoperto suesposto.
La presente estensione di garanzia vale per le richieste di Risarcimento riferite ad errori (esclusi in ogni caso i comportamenti dolosi) posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto e presentate entro i 5 anni successivi alla scadenza dello stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
È compreso anche il Rischio della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4° dell'art. 3 D.P.R. 22/07/1998 n. 322.

5.5.13. N – Asseverazione studi settore

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera t), l'Assicurazione si intende estesa ai rischi afferenti l'attività di "asseverazione per studi di settore" ai sensi del D.L. 241/1997, D.M. n. 164/1999, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009 nonché art. 1 comma 574 della L. 147/2013, e loro successive modifiche e/o integrazioni di Legge. Questa garanzia costituisce autonoma copertura assicurativa valida per l'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni. Tale garanzia è prestata ***previa detrazione di uno Scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00***. Si dichiara inoltre che il Risarcimento verrà effettuato integralmente al contribuente/terzo danneggiato, ferma la facoltà della Società di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per il recupero dello Scoperto suesposto. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di Risarcimento riferite ad errori (esclusi in ogni caso i comportamenti dolosi) posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto e presentate entro i 5 anni successivi alla scadenza dello stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. È compreso anche il Rischio della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4° dell'art. 3 D.P.R. 22/7/1998 n.322. Questa garanzia è prestata ***fino alla concorrenza di un massimale di Euro 3.000.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo che si intende anche il limite massimo per Sinistro e per anno complessivo nel caso di contemporanea validità delle Garanzie Aggiuntive M ed N, se richiamate in Polizza, che si intende adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero delle asseverazioni e dei visti di conformità rilasciati***.

5.5.14. ES – Esclusione delle sanzioni di natura fiscale

A parziale deroga dell'art. "5.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" l'Assicurazione non comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.

5.5.15. RP – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 (Ex legge N. 626 del 1994)

A parziale deroga dell'art. "5.4 – Esclusioni" lettera r), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose nonché, per le Perdite Patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell'attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche.
L'Assicurazione non vale:

- ***per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;***
- ***per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall'Assicurato;***
- ***per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge;***
- ***per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.***

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel sottolimite del 5% del massimale indicato in Polizza per Sinistro e per anno.

5.5.16. DPO – Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività di Responsabile della protezione dei dati (cd. Data Protection Officer) come previsto dall'art. 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016) e vale per le attività di cui all'art. 39 dello stesso ovvero dal Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modifiche. L'Assicurazione vale unicamente per l'esercizio dell'attività svolta sulla base di un contratto di servizi e non in qualità di dipendente del Titolare del trattamento.
L'Assicurazione comprende la responsabilità per fatto delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. ***In aggiunta alle esclusioni di Polizza l'Assicurazione non comprende:***

1. ***danni a persone e Cose;***
2. ***multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al Professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobligato o obbligato in solido;***
3. ***attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;***
4. ***responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata o per ritardi di esecuzione dell'Attività Assicurata;***
5. ***danni punitivi o esemplari;***
6. ***spese per ripristino della reputazione;***
7. ***violazione di diritti di proprietà intellettuali;***
8. ***violazione di leggi a tutela della concorrenza;***
9. ***attività svolta per aziende con Fatturato ultimo esercizio commerciale eccedente Euro 5.000.000,00;***
10. ***danni da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;***
11. ***danni derivanti da indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;***
12. ***danni da interruzione di attività conseguenti a quanto indicato nei precedenti punti 10 – 11.***

L'Assicurazione si intende prestata per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di validità della Polizza riferite a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.
L'Assicurazione si intende prestata con applicazione di Scoperto del 10% con minimo di Euro 5.000,00 e per un massimale pari a quello di Polizza con il massimo di Euro 1.500.000,00 per Sinistro e anno.

5.5.17. FR – Franchigia frontale

Fermi ed invariati i casi in cui siano previste in Polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo Sinistro, espressamente indicato in Polizza (Franchigia).
Resta inteso che tali franchigie riguardano esclusivamente la garanzia RC professionale, restando escluse le casistiche di RC della conduzione e/o proprietà dei locali nonché danni patrimoniali.

5.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per l'Area Economica e Giuridica.

Garanzie base

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Sanzioni di natura fiscale, multe, ammende	• *1/3 del massimale con il massimo di Euro 100.000,00*	• *10% con minimo assoluto di Euro 500,00*

Estensioni e limitazioni di garanzia sempre operanti

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
Commercialista, ragioniere commercialista, tributarista, perito commerciale- rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria	• *Euro 100.000,00 per Sinistro ed anno*	• *10% con minimo di Euro 2.600,00*
Consulente del lavoro - rappresentanza ed assistenza Clienti innanzi alla Commissione Tributaria	• *Euro 100.000,00 per Sinistro ed anno*	• *10% con minimo di Euro 2.600,00*
Mediatore civile/conciliatore	*===*	• *10% con minimo di Euro 250,00 e massimo di Euro 25.000,00 per Sinistro ed anno*
Magistrato	• *1/3 dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) nei casi previsti dagli artt. 2 n. 3 e 3 della Legge 13.04.1988*	*===*

Garanzie facoltative

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
R.C.O. - Morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente	*===*	• *5%*
A - Giudice tributario	• *5% del massimale*	• *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00*
B - Funzioni CAAF	• *5% del massimale*	• *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00*
E - Funzione di Sindaco	• *10% del massimale con il massimo di Euro 300.000,00 per Sinistro ed anno* • *5% del massimale con il massimo di Euro 250.000,00 per Sinistro ed anno, per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione, società finanziarie in genere*	• *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 2.600,00 e massimo di Euro 15.000,00* • *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00 per funzione di Sindaco presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di Assicurazione, società finanziarie in genere*
F - Funzioni pubbliche	• *5% del massimale per Sinistro ed anno*	• *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00*
G - Funzioni di arbitro	• *5% del massimale per Sinistro ed anno*	• *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00*
H - Proroga della copertura in caso di cessazione dell'attività	• *1/3 del massimale indipendentemente dal*	*===*

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
	numero di sinistri denunciati nel quinquennio	
I - Responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. 196/2003	• *Euro 25.000,00 per anno*	• *15% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00*
L - Proprietà dei locali	*===*	• *Euro 150,00 per danni da spargimento acqua o rigurgiti fogna*
M – Visto di conformità	• *Euro 3.000.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo*	• *Importi superiori ad 5.000,00 Euro per compensazioni dei crediti IVA e dei crediti relativi alle imposte dirette* • *10% con minimo di Euro 500,00 e massimo di Euro 25.000,00*
N – Asseverazione studi settore	• *Euro 3.000.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo che si intende anche il limite massimo per Sinistro ed anno complessivo nel caso di contemporanea validità delle Garanzie Aggiuntive M ed N, se richiamate in Polizza, che si intende adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero delle asseverazioni e dei visti di conformità rilasciati*	• *10% con minimo assoluto di Euro 500,00 e massimo di Euro 25.000,00*
RP - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione del D. Lgs. 81/08 (ex Legge 626/94)	• *5% del massimale per Sinistro ed anno*	• *10% per Sinistro con minimo assoluto di Euro 1.500,00*
DPO - Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)	• *massimo di Euro 1.500.000,00 per Sinistro ed anno*	• *10% con minimo di Euro 5.000,00*
FR – Franchigia Frontale	*===*	• *Somma indicata in Scheda di Polizza*

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA TIPOLOGIA RC SPESE DI PROGETTAZIONE

(la tipologia RC Spese di Progettazione è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

6.1 – Condizioni di operatività

(specifiche per RC Spese di Progettazione)

6.1.1. Descrizione del Rischio

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo relativo all'opera individuata in Scheda di Polizza e affidato – quale unico affidatario – al Progettista individuato in Scheda di Polizza nominativamente indicato dalle Stazioni appaltanti dell'opera stessa.

6.1.2. Obblighi del Contraente e/o Assicurato

a) Il Contraente e/o Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori.
b) In particolare, il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge Quadro e di ogni riserva formulata dall'Impresa Appaltatrice dei lavori riconducibili ad errori od omissioni a lui imputabili, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

6.1.3. Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) la Stazione appaltante non abbia verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalla Legge Quadro;
b) la realizzazione dell'opera progettata non venga appaltata in conformità alle disposizioni previste dalla Legge Quadro;
c) i lavori progettati siano eseguiti:
   1) Dal Contraente e/o dell'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
   2) Da soggetti di cui l'Assicurato si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Inoltre, Il Contraente e/o Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. dichiarano che:
a) *l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale l'Assicurato sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;*
b) *i lavori di progettazione descritto in Polizza rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato;*
c) *i lavori di progettazione sono stati affidati nel pieno rispetto delle norme della Legge Quadro;*
d) *i rappresentanti od i professionisti di cui si avvalgono sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.*

6.1.4. Inizio e termine della garanzia

La garanzia opera per le Nuove Spese di Progettazione e per i Maggiori Costi per varianti di cui alla Sezione "1 – Definizioni", "Relativamente all'Assicurazione RC Spese di Progettazione", alle voci "Maggiori costi" e "Nuove spese di progettazione", sostenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto definitivo e/o esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. "7.1.1. Obblighi".
L'efficacia dell'Assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente e/o Assicurato ai sensi dell'art. "6.1.2. Obblighi del Contraente e/o Assicurato", lettera a), e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per cui è prestata la garanzia si verifichino entro la data indicata in Scheda di Polizza, prevista per il termine dei lavori.
Qualora i lavori dovessero proseguire oltre la data, l'Assicurato potrà chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere nei termini che saranno concordati.

6.1.5. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

6.1.6. Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. "6.4.1. Massimale di Assicurazione" resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

6.1.7. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

6.1.8. Comunicazione all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

La Società comunicherà all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Osservatorio dei lavori pubblici le denunce di Sinistro pervenute in relazione ai rischi assicurati con la presente Polizza.

6.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

6.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanti questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, a titolo di Risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:
a) Nuove Spese di Progettazione dell'opera o di parte di essa;

b) Maggiori Costi per varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge Quadro resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sofferti dalle Stazioni appaltanti dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

6.3 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

a) *conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a distruzione o deterioramento di Cose;*
b) *conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;*
c) *conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;*
d) *derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;*
e) *relativi all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.*

6.4 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per l'Assicurazione RC Spese di Progettazione

Garanzia	Limiti di Indennizzo	Franchigia/Scoperto
R.C.T.	*===*	• *Somma indicata in Scheda di Polizza*

6.4.1. Massimale di Assicurazione

L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato in Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione. Il massimale previsto della presente Polizza è stato determinato in forza di quanto disposto dall'art. 30, comma 5, della Legge Quadro in relazione all'importo dei lavori progettati.

6.4.2. Scoperto in caso di Sinistro

Rimane a carico dell'Assicurato la percentuale indicata in Scheda di Polizza dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo indicato in Scheda di Polizza.

7. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

7.1 – Norme valide per tutte le tipologie

7.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro successivamente a loro pervenuti.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo **telefono** al numero verde (dall'Italia):	**800 93.63.63**
A mezzo **telefono** (dall'estero):	**+39.06.4210.3030**
A mezzo **fax** al numero verde:	**800.60.61.61**
A mezzo **posta** indirizzata a:	**HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri** **Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma**
A mezzo **posta elettronica** indirizzata a:	**sinistri@hdia.it**
A mezzo **posta elettronica certificata**, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	**sinistri@pec.hdia.it** oppure **hdi.assicurazioni@pec.hdia.it**
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: **800 93.63.63** oppure al proprio Intermediario.	

7.1.2. Pagamento dell'Indennizzo

Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di Polizza e alla quantificazione del danno, l'Indennizzo o il Risarcimento – se dovuto – verrà liquidato dalla Società entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'Indennizzo o Risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

7.1.3. Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'Indennizzo.

7.1.4. Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.*
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

7.1.5 Limiti di Indennizzo

In caso di più richieste di Risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
A tal fine, più richieste di Risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico Sinistro.

7.2 – Norme valide per la tipologia "RC Spese di Progettazione"

7.2.1. Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. "6.4.1. Massimale di Assicurazione":
- le spese di cui all'art. "6.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di riprogettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato a Progettista diverso dall'Assicurato;
- i costi di cui all'art. "6.2.1. Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera b), sono indennizzabili nei limiti dei Maggiori Costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ALLEGATI

ALLEGATO 1
Catalogo Attività Professionali

Codice Attività	Attività	Settore	Denominazione Settore
053080	Amministratore Condominiale	B	Area economica e giuridica
053033	Architetto	A	Area tecnica
053070	Avvocato	B	Area economica e giuridica
053090	Centro Elaborazione Dati / EDP (ad esclusione della produzione e concezione di programmi)	B	Area economica e giuridica
053060	Commercialista	B	Area economica e giuridica
053065	Conciliatore / Mediatore Civile	B	Area economica e giuridica
053050	Consulente Del Lavoro	B	Area economica e giuridica
053035	Dottore Agronomo, Agrotecnico, Perito Agrario e Dottore Forestale	A	Area tecnica
053031	Geologo	B	Area economica e giuridica
053034	Geometra/Geometra Fiscalista	A	Area tecnica
053030	Ingegnere	A	Area tecnica
053071	Magistrato	B	Area economica e giuridica
053066	Mediatore Creditizio	B	Area economica e giuridica
053032	Mediatore Immobiliare	B	Area economica e giuridica
053020	Notaio	B	Area economica e giuridica
053063	Perito Commerciale	B	Area economica e giuridica
053036	Perito Industriale/Perito Industriale Edile	A	Area tecnica
053061	Ragioniere Commercialista	B	Area economica e giuridica
053062	Tributarista	B	Area economica e giuridica

ALLEGATO 2
Scaglioni di Fatturato

A – Area Tecnica

Scaglioni di Fatturato						
Fino a 30.000,00	da 30.001,00 a 50.000,00	da 50.001,00 a 75.000,00	da 75.001,00 a 100.000,00	da 100.001,00 a 150.000,00	da 150.001,00 a 200.000,00	da 200.001,00

B- Area Economica e Giuridica

Per tutte le attività Professionali, ad eccezione del Magistrato e del Notaio:

Scaglioni di Fatturato						
Fino a 30.000,00	da 30.001,00 a 50.000,00	da 50.001,00 a 75.000,00	da 75.001,00 a 100.000,00	da 100.001,00 a 150.000,00	da 150.001,00 a 200.000,00	da 200.001,00

Per il Notaio:

Scaglioni di Fatturato		
Fino a 250.000,00	da 250.001,00 a 500.000,00	da 500.001,00

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5891 – Ed. 10/2026

HDI
ASSICURAZIONI